

Trasmesso a mezzo PEC
Non segue originale

Spett.le
RAND SpA
ufficiogare.rand@legalmail.it

RAND SpA

**Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETÀ RAND SRL, DELLA FORNITURA DI KIT PER PERFUSIONE IPERtermica INTRA-PERITONEALE HANG&GO HT BASIC - REF. R9900088 E DI COPERTURA ADDOMINALE HYPER PROTECTOR - OR - REF. R9900089 DEDICATI ALL'APPARECCHIATURA DI PROPRIETÀ IFO "PERFORMER HT R5100070", OCCORRENTE ALLA UOC DI CHIRURGIA DIGESTIVA DEGLI IFO PER IL PERIODO DI DUE ANNI.
CIG 90946484F3**

All'esito della procedura esperita sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con lo strumento della Richiesta di offerta (RdO), per l'affidamento della fornitura di kit per perfusione ipertermica intra-peritoneale hang&go ht basic - ref. R9900088 e di copertura addominale hyper protector - or - ref. R9900089 dedicati all'apparecchiatura di proprietà IFO "performer ht r5100070", occorrente alla UOC DI CHIRURGIA DIGESTIVA degli IFO per il periodo di due anni, è stato individuato quale aggiudicatario l'operatore economico **RAND SpA** con sede in MEDOLLA, Prov. MO, Via Statale 12, n. 62, - C.F. e P.IVA IT 02578850360, per un importo, già ribassato, pari a € **96.064,00** oltre IVA come per legge.

Con Determinazione di aggiudicazione n. 456/2022 del 16/05/2022, pubblicata sul sito www.ifo.it di questa Stazione Appaltante, è stato determinato di procedere all'affidamento della prestazione contrattuale indicata in oggetto ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

1. Parti stipulanti e Oggetto

Sono Parti del contratto:

gli **IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO** – di seguito anche "Stazione Appaltante", rappresentati dal Direttore della UOC ABS dott. Gianluca Moretti, nato a Firenze (FI) il 28/06/1977 e domiciliato per la carica presso la sede di Roma, Via Elio Chianesi n. 53, C.F. 02153140583, P.I. 01033011006 (altrimenti detta anche committente, IFO, Stazione appaltante);

e

RAND SpA, con sede a MEDOLLA, Prov. MO, Via Statale 12, n. 62, - C.F. e P.IVA IT 02578850360, rappresentata dal legale rapp.te p.t., Gianni Bellini, nato a Quistello (MN), il 08/07/1944, munito dei necessari poteri, domiciliato ai fini del presente contratto in MEDOLLA, Prov. MO, Via Statale 12, n. 62 e, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiogare.rand@legalmail.it, (altrimenti detto Affidatario, Fornitore, Operatore economico).

L'appalto ha per oggetto la fornitura di kit per perfusione ipertermica intra-peritoneale hang&go ht basic - ref. R9900088 e di copertura addominale hyper protector - or - ref. R9900089 dedicati all'apparecchiatura di proprietà IFO "performer ht r5100070", così come dettagliatamente specificato nell'offerta economica.

2. Norme tecniche di riferimento

Nell'esecuzione dei servizi/forniture inerenti il presente Contratto si dovranno rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie, e secondo le modalità nei medesimi regolamentate.

La ditta si obbliga, inoltre, al rispetto di quanto previsto all'interno delle Condizioni generali di contratto, visionate e sottoscritte al momento della partecipazione alla procedura di gara in argomento.

3. Durata e penali

Tutte le attività dovranno essere svolte e concluse entro i tempi di seguito indicati: 15/05/2024.

IFO si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere al riguardo.

Ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati, determina l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. Le penali complessivamente non potranno superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo massimo delle penali applicate sia superiore a detta percentuale si procederà alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento, come indicato al successivo articolo 13.

Le spese sostenute da IFO per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, potranno dare luogo all'escussione della cauzione.

4. Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è determinato in complessivi € **96.064,00** (novantaseimilasessantaquattro/00) oltre IVA come per legge.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione, compresi tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal contratto e dalle disposizioni normative, comprese quelle che eventualmente saranno emanate in corso di esecuzione del servizio.

5. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Operatore economico si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nelle Dichiarazioni Amministrative rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 in data 16/02/2022, già depositate agli atti d'ufficio della Stazione Appaltante, con la quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso, che qui si intendono espressamente richiamate ancorché non materialmente allegata.

L'Operatore economico si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

6. Termini e modalità di pagamento

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese l'Affidatario dovrà emettere fattura in modalità elettronica mediante Sistema di Interscambio (SDI) ed intestate a IFO – Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma, Codice Fiscale C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il Codice IPA UFWFGB, - CIG: 90946484F3, al numero dell'ordine e all'oggetto dell'appalto.

La fattura dovrà inoltre contenere l'annotazione, qualora dovuta, *"scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972" così che l'IVA addebitata nelle fatture dal Fornitore sia versata dall'Agenzia direttamente all'Erario. Ciò in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l'applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. "Split Payment"*.

L'Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

La fattura potrà essere emessa, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, a seguito dell'emissione di apposito ordinativo su sistema NSO.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di IFO, di interrompere la prestazione oggetto di affidamento.

7. Direttore dell'esecuzione e referente

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella Dott.ssa Elisa Marchesini (elisa.marchesini@ifo.it).

Il referente al quale far riferimento per qualsiasi comunicazione/informazione di carattere amministrativo-contabile è individuato nel/nella Sig.ra Cristina Corsi (cristina.corsi@ifo.it).

8. Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Affidatario ha costituito apposita garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e relativo correttivo D.Lgs n. 56/2017, dell'importo contrattuale.

Pertanto, l'importo garantito, calcolato in riferimento al ribasso offerto, è di € 4.803,20.

Detta garanzia viene prestata mediante polizza fidejussoria n. 2020/50/2547155, presso Società Reale Mutua Assicurazioni.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali, o comunque a seguito di apposita richiesta in tal senso dell'operatore economico.

09. Spese del contratto

Tutte le spese connesse e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Affidatario che, con la sottoscrizione della presente lettera, dichiara di assumerle.

10. Controversie e foro competente

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma.

11. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati di codesto Operatore economico forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile Unico del Procedimento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.

Il trattamento dei dati potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'IFO.

L'operatore economico dichiara di essere stato informato sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento della prestazione di cui al presente contratto.

Con la sottoscrizione digitale del presente documento l'operatore economico dichiara di aver letto e perfettamente compreso le clausole di cui agli articoli 2, 3, e 10 che, pertanto approva in maniera specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

L'Operatore Economico

Il Direttore della UOC ABS
Dott. Gianluca Moretti

